

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB) per gli esercizi dal 2010 al 2011

*Relatore: Consigliere Antongiulio Martina*

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 54/2013**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 giugno 2013;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), costituito ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e soggetto al controllo di questa Corte a termini del comb. disp. di cui agli articoli 6, settimo comma, decreto legislativo n. 103 del 1996 e 3, quinto comma, decreto legislativo n. 509 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativi agli esercizi finanziari 2010 e 2011, nonché le annesse relazioni del Collegio sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antongiulio Martina e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2010 e 2011;

rilevato che dall'esame dei consuntivi relativi agli esercizi predetti e della documentazione relativa all'attività ed alla gestione dell'Ente anche successiva alla chiusura dei suddetti esercizi, risulta:

1) che l'Ente ha adottato, nel 2010, il regolamento di assistenza ed ha modificato, nel 2011, lo Statuto e, nel 2012, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ed il regolamento di contabilità;

2) che, le modifiche al regolamento di contabilità, che non hanno trovato applicazione, *ratione temporis*, con riferimento ai consuntivi in esame, potranno ovviare ad alcune delle criticità che, già evidenziate con il precedente referto, con riferimento ai consuntivi relativi agli esercizi 2007-2009, si sono ripresentate con riferimento ai consuntivi relativi agli esercizi in esame, in particolare per quanto attiene all'imputazione al patrimonio netto di fondi che dovrebbero essere collocati nel passivo patrimoniale;

3) che, inoltre, non tutte le componenti positive e negative di reddito confluiscono nel conto economico, essendovene alcune imputate, *omisso medio*, ai fondi dello stato patri-

moniale per cui le risultanze rispettive del conto economico e dello stato patrimoniale non si raccordano agevolmente;

4) che, fatte salve le conseguenti riserve, sotto i profili innanzi evidenziati, in ordine alle rispettive risultanze, i consuntivi dell'Ente relativi agli esercizi predetti, evidenziano risultati economici positivi (per euro 5.183.765 nel 2010 e per euro 3.705.513 nel 2011), ed il costante incremento, nel biennio considerato, del patrimonio netto (che, secondo i consuntivi stessi, ammonterebbe al 31.12.2010 ad euro 332.707.532 ed al 31.12.2011, ad euro 363.684.207);

5) che, il risultato netto relativo alla gestione del patrimonio dell'Ente che, nel 2010, è stato positivo e superiore alla rivalutazione dei montanti contributivi, nel 2011, pur positivo, alla stregua delle risultanze contabili, è stato inferiore all'ammontare della rivalutazione dei montanti contributivi e sarebbe stato addirittura negativo se l'Ente non si fosse avvalso, con riferimento ad una parte dei titoli in portafoglio, della facoltà di non contabilizzarne le minusvalenze ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni;

6) che, bilanci tecnici dell'ENPAB mentre non evidenziano criticità nell'equilibrio gestionale di lungo periodo ne evidenziano sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni, ciò stante l'esiguità – secondo le proiezioni attuariali – del tasso di sostituzione, che, peraltro, dovrebbe aumentare per effetto dell'incremento, nel tempo, dei montanti contributivi conseguente alle modifiche recentemente apportate al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (con le quali è stato disposto, da un lato, il progressivo aumento del contributo soggettivo, in ragione dell'I per cento all'anno sino a raggiungimento del 15 per cento e, dall'altro, l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4 per cento e la destinazione dell'aumento stesso ad incremento dei montanti contributivi);

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e del Collegio Sindacale – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2010 e 2011 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Antongiulio Martina

IL PRESIDENTE

*f.to* Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB) PER GLI ESERCIZI 2010 E 2011*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro ordinamentale e le funzioni. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. – 4. Gli incarichi e le consulenze esterne. – 5. La gestione previdenziale e assistenziale. - 5.1 Gli iscritti. - 5.2 i contributi previdenziali. - 5.3 Le prestazioni previdenziali ed assistenziali. – 6. L'ordinamento contabile. – 7. I consuntivi. – 8. Lo stato patrimoniale. - 8.1 L'attivo patrimoniale. - 8.2 Le attività finanziarie. - 8.3 Le passività. - 8.4 Il patrimonio netto. - a) *Il fondo per la previdenza.* - b) *Il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà.* - c) *Il fondo per l'indennità di maternità.* - e) *Il fondo per le pensioni.* - f) *Il fondo di riserva.* - g) *La classificazione dei fondi.* – 9. Il conto economico. – 10. Il rendimento degli investimenti. – 11. Il bilancio tecnico. – 12. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Sulla gestione dell'ENPAB (Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi), la Corte dei Conti ha già riferito al Parlamento, a norma del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 6, settimo comma, D.lgs. 10 febbraio 1996 n°103, fino a tutto l'esercizio 2009.<sup>1</sup>

Riferisce ora, con la presente relazione, sulla gestione del predetto Ente per gli esercizi 2010 e 2011 nonché sugli eventi più significativi sino alla data corrente.

---

<sup>1</sup> Vds., per gli esercizi dal 2007 al 2009, la relazione deliberata, nell'adunanza del 03.05.2011, dalla Sezione controllo enti, con determinazione n. 37/2011 e trasmessa al Parlamento il 19.05.2011 (Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV n. 314).

## 1. Il quadro ordinamentale e le funzioni

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è stato istituito, come fondazione, ai sensi del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,<sup>2</sup> di approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente adottati dall'Ordine nazionale dei biologi in data 19 giugno 1997.

A termini del comb. disp. di cui all'art. 3, primo e quinto comma, del D.lgs. 509/1994 e dell'art. 6, settimo comma, del D.lgs. 103/1996, l'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze nonché al controllo della Corte dei conti.

L'Ente ha la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, nonché dei loro familiari, mercé erogazione di pensioni di vecchiaia e di inabilità, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di maternità nonché delle pensioni ai superstiti.

Le norme istitutive prevedono, inoltre, che l'Ente concorra alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che preveda a forme di assistenza obbligatoria e che possa attuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi assistenziali.

Con delibera n° 44 del 20 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha predisposto un articolato di modifiche allo Statuto,<sup>3</sup> che sono state, quindi, adottate dal C.I.G., dapprima, con delibera n°6 del 05.10.2011 e, quindi, con delibera del 23.11.2011, fatta constare con rogito notarile di "verbale di modifiche statutarie" del 23.11.2011,<sup>4</sup> e che sono state, infine, approvate con decreto interministeriale del 26

<sup>2</sup> Il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 06.08.1997 n° 182.

<sup>3</sup> Lo statuto era stato in precedenza modificato con delibera del C.I.G. del 21.12.1998, approvata con ministeriale del 05.08.1999 (il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 19.08.1999 n°194).

<sup>4</sup> Leggesi nel suddetto verbale che il C.I.G., ritenuto che occorresse "procedere in modo formale alle modifiche statutarie richieste dai competenti organi di controllo e già deliberate" dallo stesso Consiglio "in modo informale in data 05.10.2011" ha rideliberato "le progettate modifiche articolo per articolo e nel suo insieme".

luglio 2012.<sup>5</sup>

Le modifiche statutarie hanno investito principalmente i requisiti dei componenti degli organi collegiali e le cause di ineleggibilità alle cariche dell'ente e di decadenza.<sup>6</sup>

Nel corso del 2011, l'Ente ha deliberato una serie di modifiche<sup>7</sup> al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza che, peraltro, sono state oggetto di osservazioni dal parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Più di recente, recependo le suddette osservazioni, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto<sup>8</sup> un nuovo articolato che è stato adottato dal Consiglio di Indirizzo Generale con delibera n. 3 del 16 novembre 2012 e che è stato quindi approvato<sup>9</sup> dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 30.01.2013.<sup>10</sup>

Le modifiche adottate riguardano, fra l'altro:

- l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, con facoltà di optare per il versamento nella misura ridotta del 50% solo per la contribuzione soggettiva, per i pensionati dell'Ente, titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo, per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione presso l'albo professionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, undicesimo comma, del D.L. 06.07.2011 n°98 conv. in legge, con modificazioni, nella L. 15.07.2011, n. 111;<sup>11</sup>

---

Al suddetto "verbale di modifiche statutarie" del 23.11.2011, "per mero errore materiale", sarebbe "stato allegato uno statuto non corretto, in quanto nello stesso erano presenti dei refusi di stampa" secondo quanto dichiarato dal Coordinatore del C.I.G. in successivo atto ("verbale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei biologi E.N.P.A.B.") a rogito dello stesso Notaio del 15.03.2012, cui è stato allegato "il testo corretto dello Statuto" da intendersi, pertanto, "come sostitutivo di quello allegato nel verbale sopra citato e come corrispondente alla volontà del C.I.G. dell'Ente espressa nella riunione del 23.11.2011".

<sup>5</sup> Il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. n. 199 del 27.08.2012.

<sup>6</sup> Fra le modifiche è da segnalare la previsione per cui "la carica presso un organo collegiale nazionale dell'Ordine nazionale dei biologi è incompatibile con la carica presso un organo collegiale nazionale dell'Ente" (art. 14, terzo comma, lett. f dello Statuto novellato).

<sup>7</sup> Predisposte dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°44/R del 20 luglio 2011 ed adottate dal Consiglio di Indirizzo Generale con delibera n°7 del 20 ottobre 2011.

In precedenza, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza era stato, da ultimo, modificato con delibera del C.I.G. del 18.07.2007 n°3, approvata con ministeriale del 26.11.2007 (il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 12.01.2008 n°10).

<sup>8</sup> Delibera del Consiglio di Amministrazione n°106 del 25 ottobre 2012.

<sup>9</sup> A termini dell'art. 6, quinto comma, D.Lgs. 103/1996 e 3, primo comma, dello Statuto.

<sup>10</sup> Il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. n. 39 del 15.02.2013.

<sup>11</sup> L'art. 18 del D.L. 06.07.2011 n°98 conv. in legge, con modificazioni, nella L. 15.07.2011, n. 111, reca, ai commi 11 e segg. disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti previdenziali di cui decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.

In particolare, il citato undicesimo comma ha imposto a detti enti di prevedere, adeguando i rispettivi statuti e regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'obbligo della iscrizione e della contribuzione, con aliquota non inferiore al 50 per cento di quella prevista in via ordinaria, a carico dei soggetti già pensionati che svolgano attività professionale.

Il successivo dodicesimo comma dello stesso articolo reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della L. 335/95, istitutivo della Gestione separata presso l'INPS, nel senso che rientrano nell'ambito di tale Gestione esclusivamente i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di cui decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, in base ai relativi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'aumento del contributo soggettivo, in ragione dell'1% l'anno, a decorrere dal 2013, fino a raggiungere l'aliquota del 15%;
- l'aumento del contributo integrativo, a carico dei committenti privati, dall'attuale 2% al 4%, con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto, come consentito dalla L. 12.07.2011 n°133;<sup>12</sup>
- l'elevazione a 65 anni del requisito di anzianità anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia.<sup>13</sup>

Con delibera n. 2 dell'11 maggio 2010, il C.I.G. ha adottato il regolamento di assistenza sul quale ci si soffermerà infra, nel paragrafo relativo alle prestazioni assistenziali.

---

comma 11, ovvero le categorie per le quali gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta dei relativi albi od elenchi ne abbiano deliberato l'inclusione nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 e cioè nella gestione separata.

Il comma 15 del citato art. 18 del D.L. 98/2011 ha demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 del medesimo art. 18, quindi emanate con D.M. 14.03.2012, che ha disposto che, con effetto dal 7 gennaio 2012, giorno successivo alla scadenza del termine semestrale assegnato agli enti previdenziali per provvedere all'assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni di cui all'art. 18, undicesimo comma, D.L. 98/2011, in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti già pensionati che svolgono attività professionale per la quale percepiscono un reddito, qualora l'ente previdenziale non vi abbia provveduto, i soggetti già pensionati che versino nelle suddette condizioni, siano tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, in qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento, ed ha disposto che la contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato undicesimo comma "è la contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali".

<sup>12</sup> La cit. L. 12.07.2011 n°133 ha sostituito l'art. 8, terzo comma, del D.lgs. 103/ 1996, nei seguenti termini "Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti e' fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».

L'aumento del contributo integrativo al 4% di cui al testo ha riguardo alle sole prestazioni professionali svolte in favore di committenti privati, in quanto, in ossequio alla clausola di invarianza della spesa pubblica di cui alla cit. L. 133/2011 (e, cioè, alla previsione che esclude "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"), la novella regolamentare ha previsto che per le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente, il contributo integrativo resti fissato nella misura previgente del 2 per cento.

<sup>13</sup> Il testo dell'art. 13, primo comma, del regolamento che stabiliva che il diritto alla pensione di vecchiaia si conseguisse al compimento del 58° anno di età, a condizione che risultassero versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risultasse non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 61 e 71 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato modificato nel senso che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva. La modifica del primo comma ha comportato la soppressione del secondo comma che prevedeva che si prescindesse dall'importo minimo di cui al comma 1 al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Del pari, nei pertinenti paragrafi, si farà cenno alle modifiche ed integrazioni recentemente apportate dall'Ente al regolamento di contabilità.

Nel periodo in esame la disciplina relativa agli enti previdenziali privatizzati ex D.lgs. 509/1994 e privati ex D.lgs.103/1996, nel novero dei quali è compreso l'ENPAB è stata interessata da una serie di interventi normativi, alcuni specificatamente riferiti alle suddette categorie di enti, altri riferiti alle generalità delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a termini, dapprima, dell'art. 1, quinto comma, L. 311/2004 e, quindi, dell'art.1 della L. 31.12.2009 n°196<sup>14</sup> - <sup>15</sup>.

A tale ultimo proposito, occorre premettere che il contenzioso innanzi al giudice amministrativo<sup>16</sup> promosso dall'ENPAB in uno a numerosi altri enti ex D.lgs. 509/1994 e 103/1996, avverso gli elenchi ISTAT del 29.07.2005 e del 30.09.2011, nella parte in

---

<sup>14</sup> L'art. 5, settimo comma, del D.L. 02.03.2012 n. 16 come modificato dalla relativa legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, ha sostituito l'art. 1, secondo comma, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel senso che "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

I summenzionati elenchi, comprendono l'ENPAB così come del pari, gli elenchi relativi agli anni precedenti (cfr. elenchi pubblicati nella G.U. n°175 del 29 luglio 2005, per il 2006, nella G.U. n° 174 del 28 luglio 2006, per il 2007, nella G.U. n°176 del 31 luglio 2007, per il 2008, nella G.U. n°178 del 31 luglio 2008, per il 2009, nella G.U. n° 176 del 31 luglio 2009 per il 2010) e l'elenco relativo al successivo esercizio 2013 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2012).

Ne consegue, a termini della summenzionata disposizione normativa, la qualificazione dell'ENPAB quale amministrazione pubblica, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

<sup>15</sup> Occorre inoltre evidenziare che l'art. 1, comma 10 ter, del D.L. 23.10.2008 n°162, conv. in L. 22.12.2008 n°201, che prevedeva che ai fini della applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, non rientrassero negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico - oltre agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (fondazioni di origine bancaria) - "gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'art. 1 del D.lgs. 30.06.1994, n°509 e di cui al D.lgs. 10.02.1996 n°103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture", è stato modificato dall'art. 32, dodicesimo comma, del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni".

Per effetto della suddetta modifica gli enti previdenziali privati di cui al D.lgs. 509/1994 ed al D.lgs. 103/1996 sono stati ricondotti al genus degli organismi di diritto pubblico con conseguente integrale assoggettamento alla disciplina di cui al codice dei contratti pubblici.

<sup>16</sup> In proposito si osserva che, più di recente, il legislatore ha previsto, all'art. 1, comma 169 della L. 24.12.2012 n°228 (Legge di stabilità 2013), che "avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione".

cui inseriscono gli enti stessi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, si è concluso sfavorevolmente per gli enti stessi.

Con sentenza del 28 novembre 2012, n. 6014, il Consiglio di Stato – VI Sezione, in riforma delle impugnate sentenze del T.A.R. per il Lazio (Sezione III quater) n°1938/2008 del 03.03.2008 e n°224/2012 dell'11.01.2012, che avevano annullato in parte qua i suddetti elenchi ISTAT, ha, infatti, respinto i ricorsi proposti dai summenzionati enti.

Sicché, ai suddetti enti previdenziali e, pertanto, anche all'E.N.P.A.B. si applicano le disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica e contenimento delle spese riferite alla generalità delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto consolidato della pubblica Amministrazione, fra le quali vanno segnalate:

- l'art.9, primo comma, del D.L. 31.05.2010 n°78, conv. con mod. dalla L. 30.07.2010, n° 122, che ha disposto che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle suddette amministrazioni pubbliche non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;<sup>17 - 18</sup>

- l'art. 8, terza comma, del D.L. 06.07.2012 n° 95 <sup>19</sup> conv. con modificazioni dal-

---

<sup>17</sup> "ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".

<sup>18</sup> Il successivo secondo comma prevedeva, fra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, superiori a 90.000 euro lordi annui fossero ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua.

<sup>19</sup> Il cit. D.L. 06.07.2012 n° 95 conv. in legge con modificazioni dalla L. 07.08.2012, n°135, recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", con riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - e, pertanto, anche con riferimento agli enti previdenziali privati inclusi in detto elenco - prevede, inoltre:

- all'art.1, settimo comma, che le stesse, relativamente alle categorie merceologiche individuate dalla stessa norma (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete etc.) - nonché alle ulteriori categorie merceologiche individuate, a termini del successivo nono comma, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, facendo salva la possibilità di procedere ad affidamen-